

REGOLAMENTO (CEE) N. 2622/69 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾, alle importazioni di prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1, del suddetto regolamento si applicano, fino al 31 dicembre 1969, i dazi della tariffa doganale comune; che l'articolo 15 del suddetto regolamento prevede che fino al 31 dicembre 1969 gli Stati membri mantengono nei confronti dei paesi terzi, per i prodotti in oggetto, le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili all'entrata in vigore del suddetto regolamento;

considerando che all'atto dell'adozione delle suddette disposizioni era stato previsto che per i prodotti in oggetto sarebbe stato possibile applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1970, le disposizioni comuni valide per gli scambi con i paesi terzi; che non è stato possibile adottare dette disposizioni entro il suddetto termine; che è pertanto necessario prorogare la data del 31 dicembre 1969 di cui sopra;

considerando che è inopportuno sopprimere, nel corso della campagna lattiero-casearia, le disposizioni nazionali particolari contemplate all'articolo 22, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che l'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che fino all'applicazione delle disposizioni adottate a norma del-

l'articolo 27 del suddetto regolamento, ciascuno Stato membro mantiene, per le importazioni di burro dai paesi terzi e per le consegne di tale prodotto dagli altri Stati membri, il regime applicabile il 30 giugno 1968 a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento n. 13/64/CEE; che le disposizioni da prendere ai sensi di detto articolo 27 relativamente alla produzione e alla commercializzazione di burro non sono state ancora adottate; che il suddetto articolo 22, paragrafo 3, conduce tuttavia ad applicare divieti d'importazione che non sono più giustificati sotto l'aspetto economico; che è pertanto necessario sopprimere tale paragrafo con decorrenza 1° aprile 1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 804/68 i termini «fino al 31 dicembre 1969» sono sostituiti dai termini «fino all'applicazione del regime comunitario previsto all'articolo 22, paragrafo 2, primo comma».

Articolo 2

All'articolo 22, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68, i termini «fino al 31 dicembre 1969» sono sostituiti dai termini «fino al 31 marzo 1970».

Articolo 3

Con decorrenza 1° aprile 1970
— il paragrafo 3 dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 804/68 è soppresso;
— il paragrafo 4 dell'articolo 22 diventa il paragrafo 3.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.